

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2499)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

Disposizioni finanziarie per il compimento delle indagini sulle infrastrutture di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione ed il Consiglio della Comunità economica europea hanno, rispettivamente, adottato la Decisione n. 258/65 del 27 aprile 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 82 del 12 maggio dello stesso anno, e la Decisione n. 270/65 del 13 maggio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 88 del 24 maggio 1965, con le quali è stata prevista, da un lato, l'esecuzione di rilevamenti e sondaggi nell'anno 1966 per raccogliere dati sulla utilizzazione delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, ed altresì il rilevamento del costo delle infrastrutture medesime.

Ciò al fine di rendere possibile l'acquisizione degli elementi di valutazione necessari

alla definizione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, di un metodo uniforme di determinazione dei costi e successiva imputazione dei costi medesimi, tendente alla eguaglianza delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti.

Le citate decisioni impongono una complessa serie di indagini, accertamenti *in loco*, rilevamenti ed elaborazioni dei dati raccolti, che non trovano esatta rispondenza nella organizzazione e nella competenza funzionale di un solo organo burocratico determinato e la cui esecuzione, d'altra parte, comporta degli oneri finanziari che, per la loro eccezionalità, non possono imputarsi ai normali stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Per quanto riguarda la materiale esecuzione delle indagini, si è dovuto pertanto richiedere a ciascuna Amministrazione la collaborazione consentita dai rispettivi compiti istituzionali al fine di raggiungere il risultato complessivo richiesto, attraverso il parziale contributo di più organi.

La citata Decisione n. 258 impone infatti di compiere studi sul grado di utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, attraverso la raccolta di dati riferiti al 1966 sul traffico che si svolge sulle strade, sulle ferrovie e sulle vie navigabili interne. Mentre per gli ultimi due sistemi di trasporto (articoli 2 e 7) può provvedere il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con la propria organizzazione e con i propri mezzi finanziari, per i rilevamenti del traffico sulle strade (articoli 3, 4 e 6), si rende necessario porre in essere una complessa organizzazione. Il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS integrano la rilevazione già compiuta nel 1965 per conto dell'ECE, con una ulteriore rilevazione campionaria. Poichè peraltro la Decisione richiede l'estensione dell'indagine ad un numero di categorie di veicoli maggiore di quello previsto dall'ECE, la ripartizione dei veicoli/km in base al numero degli assi e alle classi di portata, la conoscenza delle caratteristiche del traffico espresso in assi/km ai fini della determinazione dei carichi effettivi per asse, la ripartizione dei suddetti dati fra veicoli nazionali e veicoli stranieri, vengono effettuati dei sondaggi integrativi e delle indagini complementari da parte dell'Ente autotrasporti merci anche mediante fermata di veicoli, avvalendosi dell'assistenza fornita dal Ministero dell'interno attraverso la polizia stradale. Il Ministero dei lavori pubblici, per la rilevazione sui previsti 300 posti di osservazione, utilizza la collaborazione delle Amministrazioni provinciali che forniscono il personale necessario e le attrezzature di cui eventualmente dispongono. L'intera indagine viene effettuata sulla base di un preciso metodo studiato dall'Istituto centrale di statistica il quale provvede altresì alla elaborazione meccanografica di tutti i dati raccolti. Per le indagini sulla circolazione all'interno degli abitati provvedono il Ministero dei trasporti

e dell'aviazione civile e l'ISTAT, in collaborazione con l'ACI.

La Decisione n. 270 (articolo 2) prevede invece una indagine sul costo delle varie infrastrutture di trasporto, mediante il rilevamento delle spese effettive di determinate infrastrutture ed il compimento di studi particolari (articolo 4) ai fini della scelta del metodo più idoneo per l'imputazione dei costi sugli utenti e per la determinazione del relativo regime finanziario.

Per quanto riguarda il rilevamento delle spese relative all'infrastruttura ferroviaria statale ed a quella della navigazione interna, sono necessarie operazioni particolarmente complesse per le quali l'Azienda delle ferrovie dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici debbono rispettivamente provvedere richiedendo al loro personale prestazioni che esorbitano da quelle normalmente compiute.

La natura e l'ampiezza dei suindicati studi particolari verranno invece determinate successivamente dalla Commissione CEE e pertanto, non potendosi, allo stato, prevedere nè l'organizzazione necessaria nè l'onere finanziario relativo, dovranno formularsi in epoca successiva eventuali ulteriori proposte di finanziamento.

La concreta esecuzione delle indagini attuali comporta, per le Amministrazioni e gli Enti sopra elencati, un onere che può essere fronteggiato soltanto con mezzi appositamente destinati ed a tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento, prevede l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'importo relativo alla spesa che grava su di esso, sulla Azienda ferroviaria statale e sugli Enti chiamati ad operare nel quadro della organizzazione predisposta.

Con l'articolo 2 si provvede ad iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa che questo dovrà sostenere direttamente, ovvero per la concessione di contributi a quelle Province che forniranno la loro collaborazione.

L'articolo 3, infine, provvede alla copertura dell'onere complessivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 12 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esecuzione dei rilevamenti della circolazione urbana di cui all'articolo 6 della Decisione n. 258 del 27 aprile 1965 della Commissione della Comunità economica europea.

È altresì autorizzata la spesa di lire 230 milioni, da iscrivere nel predetto stato di previsione, per la concessione dei seguenti contributi:

lire 100 milioni all'Ente autotrasporti merci in relazione ai compiti integrativi e particolari che detto Ente deve svolgere secondo le direttive del Ministero suddetto ai fini dell'attuazione degli articoli 3 e 4 della stessa Decisione;

lire 80 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la esecuzione delle indagini sulle infrastrutture ferroviarie statali di cui all'articolo 2 della Decisione numero 270 del 13 maggio 1965 del Consiglio della Comunità economica europea;

lire 50 milioni all'Istituto centrale di statistica il quale dovrà provvedere alle elaborazioni meccanografiche dei dati richiesti dagli articoli 3 e 4 della sopra citata Decisione n. 258 del 27 aprile 1965.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per provvedere al rilevamento delle spese relative alle infrastrutture della navigazione interna previsto dall'articolo 2 della Decisione numero 270 del 13 maggio 1965 del Consiglio della Comunità economica europea.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscrivere nel predetto stato di previsione, per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali in relazione alla collaborazione da ciascuna di esse fornita per i rilevamenti e sondaggi della circolazione stradale previsti dagli articoli 3 e 4 della Decisione n. 258 del 27 aprile 1965 della Commissione della Comunità economica europea.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 297 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 1462 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.